

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. N. 365/2019

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Maria Elisabetta LOCCI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24.577 del registro di Segreteria, proposto dal signor
(C.F.), rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena
PETTINAU (CF: PTTLNE65D70B354Y – PEC ele-
na.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, Piazza
Gramsci n° 18, ha eletto domicilio, contro l'INPS, Gestione Dipendenti Pub-
blici (CF: 80078750587).

Uditi, nella pubblica udienza del 21 novembre 2019, il difensore del
ricorrente, Avvocato Elena PETTINAU, e l'Avvocato Alessandro DOA per
l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato in data 13 febbraio 2019 il già in servizio
presso la Polizia di Stato fino al 2015, ha chiesto che venga dichia-
rato il proprio diritto *alla riliquidazione della pensione in base al sistema*
retributivo con riferimento alla anzianità maturata antecedentemente al gen-
naio 2012. Oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla

data del provvedimento impugnato, per i ratei precedenti, e dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivi, ed in entrambi i casi sino al pagamento.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi a favore dell'avvocato antistatario.

In fatto, il ricorrente, premesso di essere stato posto in quiescenza dal 21 ottobre 2015, ha precisato che gli è stata erogata la pensione ordinaria diretta di anzianità, calcolata secondo il sistema c.d. "misto" (determinazione n. CA012015835090).

Peraltro, alla data del 31 dicembre 1995, era in possesso di un'anzianità contributiva pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 25, di talché, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, la pensione avrebbe dovuto essere liquidata in base al sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011. A sostegno delle rassegnate conclusioni ha richiamato precedenti favorevoli di questa Sezione (sentenza n. 93/2014), e ha precisato di avere inoltrato apposita istanza in sede amministrativa, il 10 gennaio 2019, rimasta senza riscontro.

L'INPS si è costituito in giudizio a ministero degli avvocati Stefania SOTGIA e Alessandro DOA, con memoria difensiva depositata in Segreteria il 7 novembre 2019, con la quale sono state formulate conclusioni di rigetto del ricorso, *con il favore delle competenze professionali, come per legge.*

Nell'udienza del 21 novembre 2019, fissata per la discussione della causa, l'Avvocato PETTINAU ha insistito per l'accoglimento del ricorso, stante l'orientamento favorevole del Giudice contabile venutosi a formare.

L'Avvocato DOA, nell'interesse dell'INPS, ha insistito per il rigetto del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, in aderenza alle precedenti pronunce emesse da questa Sezione (sentenze n. 93/2014, n. 87/2017 e, da ultimo n. 353/2018), con le quali è stato riconosciuto il diritto al calcolo della pensione in base al sistema retributivo, in luogo di quello “misto” applicato.

Premesso che l’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995 stabilisce che *“per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”*, il trattamento di quiescenza del ricorrente doveva essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011, termine a decorrere dal quale, in virtù della disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, le anzianità maturande devono essere computate con il sistema contributivo.

Nel provvedimento impugnato, invece, la pensione è stata liquidata con applicazione del sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995, e con il sistema contributivo per la restante parte.

Al riguardo, va precisato che, seppure dopo l’entrata in vigore dell’art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449/1997, che ha comportato l’implicita abrogazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973, non possa farsi luogo ad alcun arrotondamento dell’anzianità contributiva basato sulle frazioni di anno, la norma nulla ha specificato circa le frazioni di mese (la disposizione recita, testualmente: *per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luo-*

go ad arrotondamenti per eccesso o per difetto).

Al riguardo, l'INPDAP, con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha precisato (v. punto 6) che *“dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91”*.

La norma richiamata, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, prevede che *“il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”*.

Ciò posto, come già statuito da questa Sezione, *l'orientamento assunto dall'INPDAP appare condivisibile, considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell'anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all'analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest'ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (cfr. sentenza n. 87/2017).*

Ne consegue che il calcolo dell'anzianità contributiva del ricorrente alla data

del 31 dicembre 1995 debba essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto, come peraltro considerato nel provvedimento impugnato, in cui il servizio al 31 dicembre 1995 è stato, appunto, arrotondato a 18 anni.

Il ricorso, siccome fondato, va pertanto accolto.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell'accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l'importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

In ordine alle spese, in ragione della relativa novità della questione e del recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale favorevole al ricorrente, si ritiene sussistano i motivi per disporre la compensazione, ex art. 31 comma 3, D.lgs. n. 174/2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, **accoglie** il ricorso proposto dal signor [redacted], per l'effetto, dichiara il diritto del medesimo alla riliquidazione della pensione in godimento in base al sistema retributivo, con riferimento all'anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti, spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Spese compensate.

Fissa in dieci giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 21 novembre 2019.

Il Giudice monocratico

f.to Maria Elisabetta LOCCI

Depositata in Segreteria il 26 novembre 2019

Il Dirigente

f.to Giuseppe Mullanò